

Bruxelles, 26 marzo 2026
(OR. en)

7761/26
ADD 1

MI 298
IND 216
COMPET 381
ENV 290
TRANS 181
DELECT 58
ENT 60

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice

Data: 24 marzo 2026

Destinatario: Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.: C(2026) 1808 final - ANNEX

Oggetto: ALLEGATO
del
regolamento delegato della Commissione
che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di prestazioni ambientali e di emissioni per i veicoli prodotti in serie illimitata e per i veicoli per uso speciale, il parcheggio con servizio automatizzato di ritiro e riconsegna dei veicoli per i veicoli prodotti in serie illimitata e le prescrizioni in materia di sicurezza elettrica e di avviso avanzato della distrazione del conducente per i veicoli prodotti in piccole serie e per i veicoli per uso speciale, e che aggiorna l'elenco dei regolamenti ONU alternativi di cui alla parte II di tale allegato

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 1808 final - ANNEX.

All.: C(2026) 1808 final - ANNEX



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 23.3.2026
C(2026) 1808 final

ANNEX

ALLEGATO

del

regolamento delegato della Commissione

che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di prestazioni ambientali e di emissioni per i veicoli prodotti in serie illimitata e per i veicoli per uso speciale, il parcheggio con servizio automatizzato di ritiro e riconsegna dei veicoli per i veicoli prodotti in serie illimitata e le prescrizioni in materia di sicurezza elettrica e di avviso avanzato della distrazione del conducente per i veicoli prodotti in piccole serie e per i veicoli per uso speciale, e che aggiorna l'elenco dei regolamenti ONU alternativi di cui alla parte II di tale allegato

ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (UE) 2018/858 è così modificato:

1) la parte I è così modificata:

a) dopo la voce E9 sono inserite le voci E10 ed E11 seguenti:

"E10	Sistemi per assistere il conducente nell'esecuzione del controllo dinamico del veicolo	Regolamento (UE) 2019/2144	IF X	IF X	IF X	IF X	IF X	IF X						
E11	Parcheggio con servizio automatizzato di ritiro e riconsegna dei veicoli	Regolamento (UE) 2019/2144	IF X	IF X	IF X	IF X	IF X	IF X						";

b) la voce G è sostituita dalla seguente:

"G	PRESTAZIONI AMBIENTALI ED EMISSIONI per i veicoli "Euro 6", i veicoli "Euro VI", le entità tecniche indipendenti e i componenti ^(*)													
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

^(*) Per i veicoli leggeri di cui al regolamento (CE) n. 715/2007 (veicoli Euro 6) o per i veicoli pesanti di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 (veicoli Euro VI), la conformità alle voci da G2 a G12, G16 e G17 è obbligatoria; tuttavia, a seconda dell'ambito di applicazione, è prevista solo un'unica omologazione in relazione alle emissioni dei veicoli a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 o del regolamento (CE) n. 595/2009.";

c) dopo la voce G14 sono inserite le voci G16 e G17 e da GA a GA18 seguenti:

"G16	Misurazione della	Regolamento (CE)	X	X	X	X	X	X					X	
------	-------------------	------------------	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	---	--

	potenza del motore	n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009												
G17	Funzionamento dei sistemi che usano un reagente consumabile e dei sistemi di controllo dell'inquinamento	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	X	X	X	X	X	X						
GA	PRESTAZIONI AMBIENTALI ED EMISSIONI per i veicoli "Euro 7" ed "Euro 7ext", le entità tecniche indipendenti e i componenti ^{(*)2}													
GA1	Livello sonoro	Regolamento (UE) n. 540/2014	X	X	X	X	X	X						X
GA2	Emissioni allo scarico del veicolo in laboratorio	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione ^{(*)3}	X			X								X
GA2a	Determinazione di emissioni di CO ₂ e consumo di carburante specifici del veicolo e dispositivo per il monitoraggio di bordo del consumo di carburante e/o dell'energia elettrica	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	X			X								X
GA4	Emissioni allo scarico su strada	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	X			X							X	
GA5	Durata delle	Regolamento (UE)	X			X							X	

	emissioni allo scarico	2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione											
GA6	Emissioni dal basamento	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	X			X						X	
GA7	Emissioni evaporative	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	X			X							
GA8	Emissioni allo scarico a bassa temperatura in laboratorio	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	X			X							
GA9	Diagnostica di bordo	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	X			X						X	
GA10	Assenza di impianti e strategie di manipolazione	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707 della	X			X						X	

		Commissione(*4)												
GA11	Strategie ausiliarie di controllo delle emissioni	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	X			X							X	
GA12	Antimanomissione, sicurezza e cibersecurity	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	X			X							X	
GA13	Riciclabilità	Direttiva 2005/64/CE	X			X								
GA14	Sistemi di condizionamento dell'aria	Direttiva 2006/40/CE	X			X								X
GA16	Misurazione della potenza del motore	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	X			X								
GA17	Funzionamento dei sistemi che usano un reagente consumabile e dei sistemi di controllo dell'inquinamento	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	X			X								
GA18	Monitoraggio di bordo (OBM), visualizzazione di bordo dei dati ambientali e passaporto ambientale del	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707 della Commissione	X			X								

veicolo														
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(*²) Per i veicoli di cui al regolamento (UE) 2024/1257 (veicoli Euro 7 o Euro 7ext) è necessaria una raccolta di omologazioni e/o dichiarazioni di conformità come stabilito nella normativa di attuazione di cui alle voci da GA2 a GA18 (escluse le voci GA13 e GA14). Le prescrizioni per i veicoli Euro 7ext sono quelle indicate nella colonna relativa ai veicoli di categoria N₁.

(*³) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione, del 25 luglio 2025, che stabilisce norme, procedure e metodologie di prova per l'applicazione del regolamento (UE) 2024/1257 per quanto riguarda l'omologazione in relazione alle emissioni allo scarico e alle emissioni evaporative dei veicoli delle categorie M1 e N1 e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 (GU L, 2025/1706, 5.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1706/oj).

(*⁴) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707 della Commissione, del 25 luglio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda specifici metodi, prescrizioni e prove, comprese le soglie di conformità, per i dispositivi OBFCM e i sistemi OBM, le caratteristiche e le prestazioni dei sistemi di avvertimento del conducente e dei metodi di persuasione, nonché dei metodi per valutarne il funzionamento, il formato dell'EVP, i dati dell'EVP e i relativi metodi di comunicazione per i veicoli a motore delle categorie M₁ e N₁ (GU L, 2025/1707, 5.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1707/oj).";

d) l'appendice 1 è così modificata:

i) nella tabella 1, la voce A19 è sostituita dalla seguente:

"A19	Sicurezza elettrica in uso (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	C	C	C	C
			Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli non conformi alla serie di modifiche 03 del regolamento ONU n. 100*:	Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli non conformi alla serie di modifiche 03 del regolamento ONU n. 100:	Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli non conformi alla serie di modifiche 03 del regolamento ONU n. 100: 7 luglio 2026.	Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli non conformi alla serie di modifiche 03 del regolamento ONU n. 100: 7 luglio 2026.

		7 luglio 2026.	7 luglio 2026.		
--	--	----------------	----------------	--	--

* Regolamento ONU n. 100 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli riguardo a requisiti specifici del motopropulsore elettrico [2024/1955] ([GU L, 2024/1955, 26.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1955/oj](http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1955/oj)).";

ii) nella tabella 1, la voce E3 è sostituita dalla seguente:

"E3	Avviso avanzato della distrazione del conducente	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	N.a.	C Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 luglio 2026. Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2028. Non richiesto per i veicoli in cui il punto R del sedile del conducente non si trova a più di 450 mm dal livello del suolo.	C Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 luglio 2026. Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2028. Non richiesto per i veicoli in cui il punto R del sedile del conducente non si trova a più di 450 mm dal livello del suolo.";
-----	--	----------------------------	------	------	---	---

iii) nella tabella 2, la voce E3 è sostituita dalla seguente:

"E3	Avviso avanzato della distrazione del conducente	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	N.a.	X (per la modalità di guida manuale). N.a. (per la modalità di guida totalmente automatizzata).	";
-----	--	----------------------------	------	------	--	----

2) nella parte II la tabella è sostituita dalla seguente:

Voce	Oggetto	Regolamento ONU n.	Serie di modifiche
B14	Sistema di allarme acustico per veicoli	138	01
G1	Livello sonoro: - veicoli a motore - dispositivi silenziatori di ricambio	51 59	03 03
G2	Emissioni allo scarico del veicolo in laboratorio ⁽¹⁾		
G2a	Determinazione di emissioni di CO ₂ e consumo di carburante specifici del veicolo e dispositivo per il monitoraggio di bordo del consumo di carburante e/o dell'energia elettrica ⁽¹⁾	24 ⁽²⁾ ⁽⁹⁾ 83 ⁽²⁾ ⁽¹⁰⁾ 85 ⁽²⁾ 154 ⁽²⁾	03 08 00 02 ⁽⁴⁾ / 03 ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾
G4	Emissioni allo scarico su strada ⁽¹⁾	168 ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽¹¹⁾	00
G5	Durata delle emissioni allo scarico ⁽¹⁾		
G6	Emissioni dal basamento ⁽¹⁾		

G7	Emissioni evaporative ⁽¹⁾		
G8	Emissioni allo scarico a bassa temperatura in laboratorio ⁽¹⁾		
G9	Diagnostica di bordo ⁽¹⁾		
G10	Assenza di impianto di manipolazione ⁽¹⁾		
G11	Strategie ausiliarie di controllo delle emissioni ⁽¹⁾		
G12	Prevenzione delle manomissioni ⁽¹⁾		
G16	Determinazione della potenza ⁽¹⁾		
G17	Funzionamento dei sistemi che usano un reagente consumabile e dei sistemi di controllo dell'inquinamento ⁽¹⁾		
G3	Emissioni allo scarico del motore in laboratorio ⁽⁷⁾	49	07
G4	Emissioni allo scarico su strada ⁽⁷⁾		
G5	Durata delle emissioni allo scarico ⁽⁷⁾		

G6	Emissioni dal basamento ⁽⁷⁾		
G9	Diagnostica di bordo ⁽⁷⁾		
G10	Assenza di impianto di manipolazione ⁽⁷⁾		
G11	Strategie ausiliarie di controllo delle emissioni ⁽⁷⁾		
G12	Prevenzione delle manomissioni ⁽⁷⁾		
G16	Misurazione della potenza del motore ⁽⁷⁾		
G17	Funzionamento dei sistemi che usano un reagente consumabile e dei sistemi di controllo dell'inquinamento ⁽⁷⁾		
G13	Riciclabilità ⁽⁸⁾	133	00
<p>⁽¹⁾ Per veicoli leggeri "Euro 6".</p> <p>⁽²⁾ La combinazione dei pertinenti certificati di omologazione ONU elencati in questa cella della tabella è considerata equivalente a un certificato di omologazione "Euro 6e", "Euro 6e-bis" o "Euro 6e-bis-FCM" ai fini della domanda di omologazione globale UE di un tipo di veicolo a norma del regolamento (UE) 2018/858.</p> <p>⁽³⁾ A norma del regolamento ONU n. 168, ai fini dell'equivalenza dei certificati di omologazione sono prese in considerazione solo le categorie di veicoli M₁, M₂ e N₁.</p> <p>⁽⁴⁾ I certificati di omologazione rilasciati per il livello 1A sono considerati solo a fini di</p>			

equivalenza. Nel caso dei veicoli OVC-HEV e OVC-FCHV, sono considerate equivalenti solo le omologazioni rilasciate in conformità al supplemento 1 alla serie di modifiche 02 o successive.

⁽⁵⁾ Nel caso dei veicoli OVC-HEV e OVC-FCHV, sono considerate equivalenti solo le omologazioni rilasciate in conformità al supplemento 1 alla serie di modifiche 03 o successive.

⁽⁶⁾ L'ambito di applicazione della serie di modifiche 03 del regolamento ONU n. 154 è limitato ai veicoli delle categorie M₁, M₂ e N₁. Pertanto solo tali categorie di veicoli sono prese in considerazione ai fini dell'equivalenza dell'omologazione.

⁽⁷⁾ Per veicoli pesanti "Euro VI".

⁽⁸⁾ Si applicano le prescrizioni di cui all'allegato I della direttiva 2005/64/CE.

⁽⁹⁾ È sufficiente un'omologazione che confermi la conformità alla parte III del regolamento ONU n. 24 (emissione di inquinanti visibili).

⁽¹⁰⁾ Ai fini delle prove di conformità in servizio, il costruttore deve comunicare tutti i risultati di dette prove utilizzando la piattaforma elettronica per la conformità in servizio di cui all'allegato II, punto 5.9, del regolamento (UE) 2017/1151, o altri mezzi appropriati qualora ciò non sia possibile.

⁽¹¹⁾ Ai fini della trasmissione dei dati, il costruttore deve seguire le disposizioni di cui all'allegato IIIA, punto 7.7, del regolamento (UE) 2017/1151.

”;

3) la parte III è così modificata:

a) nell'appendice 1 la tabella è così modificata:

i) la voce E3 è sostituita dalla seguente:

"E3	Avviso avanzato della distrazione del conducente	Regolamento (UE) 2019/2144	X	X	X	X
			Data a partire dalla	Data a partire	Data a partire dalla	Data a partire

		quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 luglio 2026. Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2028.	dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 luglio 2026. Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2028.	quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 luglio 2026. Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2028.	dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 luglio 2026. Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2028.";
--	--	--	--	--	--

ii) la voce G è sostituita dalla seguente:

"G	PRESTAZIONI AMBIENTALI ED EMISSIONI per i veicoli "Euro 6", i veicoli "Euro VI", le entità tecniche indipendenti e i componenti (*1)";
----	--

(*1) Per i veicoli leggeri di cui al regolamento (CE) n. 715/2007 (veicoli Euro 6) o per i veicoli pesanti di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 (veicoli Euro VI), la conformità alle voci da G2 a G12, G16 e G17 è obbligatoria; tuttavia, a seconda dell'ambito di applicazione, è prevista solo un'unica omologazione in relazione alle emissioni dei veicoli a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 o del regolamento (CE) n. 595/2009.";

iii) dopo la voce G14 sono inserite le voci G16 e G17 e da GA a GA18 seguenti:

"G16	Misurazione della potenza del motore	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	G	G	G	G
G17	Funzionamento dei sistemi che usano un reagente	Regolamento (CE) n. 715/2007	G	G	G	G

	consumabile e dei sistemi di controllo dell'inquinamento	Regolamento (CE) n. 595/2009				
GA	PRESTAZIONI AMBIENTALI ED EMISSIONI per i veicoli "Euro 7" ed "Euro 7ext", le entità tecniche indipendenti e i componenti ^{(*)2}					
GA1	Livello sonoro	Regolamento (UE) n. 540/2014	X È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.	G È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.	G È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.	G È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.
GA2	Emissioni allo scarico del veicolo in laboratorio	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	G È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m. Nel caso delle ambulanze, l'omologazione UE rilasciata al veicolo di base più rappresentativo rimane valida anche se il peso di riferimento è cambiato. Autocaravan e autofunebri. In caso di conversione di un veicolo (ad esempio in una procedura di omologazione in più fasi), il costruttore responsabile della conversione deve consultare il costruttore del veicolo	G È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m. Nel caso delle ambulanze, l'omologazione UE rilasciata al veicolo di base più rappresentativo rimane valida anche se il peso di riferimento è cambiato. Autocaravan e autofunebri. In caso di conversione di un veicolo (ad esempio in una procedura di omologazione in più fasi), il costruttore responsabile della conversione deve consultare il costruttore del veicolo		

			originale (completo o incompleto) per ottenere la conferma che il veicolo convertito è coperto dall'omologazione delle emissioni del veicolo originale (completo o incompleto).	originale (completo o incompleto) per ottenere la conferma che il veicolo convertito è coperto dall'omologazione delle emissioni del veicolo originale (completo o incompleto).		
GA2a	Determinazione di emissioni di CO ₂ e consumo di carburante specifici del veicolo e dispositivo per il monitoraggio di bordo del consumo di carburante e/o dell'energia elettrica	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	G In caso di omologazione in più fasi, il nuovo valore di CO ₂ deve essere calcolato conformemente al metodo dell'interpolazione delle emissioni di CO ₂ utilizzando i dati pertinenti derivanti dal veicolo completato. In alternativa, il nuovo valore di CO ₂ deve essere calcolato sulla base dei parametri del veicolo completato di cui all'allegato B7, punto 3.2.4, del regolamento ONU n. 154 e utilizzando lo strumento della matrice di resistenza all'avanzamento fornito dal costruttore del veicolo di base. Qualora lo strumento non sia disponibile o l'interpolazione del CO ₂ non sia possibile, deve essere utilizzato il valore CO ₂ del veicolo High risultante dal veicolo di base, su richiesta del costruttore responsabile della conversione e previo	G In caso di omologazione in più fasi, il nuovo valore di CO ₂ deve essere calcolato conformemente al metodo dell'interpolazione delle emissioni di CO ₂ utilizzando i dati pertinenti derivanti dal veicolo completato. In alternativa, il nuovo valore di CO ₂ deve essere calcolato sulla base dei parametri del veicolo completato di cui all'allegato B7, punto 3.2.4, del regolamento ONU n. 154 e utilizzando lo strumento della matrice di resistenza all'avanzamento fornito dal costruttore del veicolo di base. Qualora lo strumento non sia disponibile o l'interpolazione del CO ₂ non sia possibile, deve essere utilizzato il valore CO ₂ del veicolo High risultante dal veicolo di base, su richiesta del costruttore responsabile della conversione e previo		Non rientranti nell'ambito di applicazione.

			consenso dell'autorità di omologazione.	consenso dell'autorità di omologazione.		
GA4	Emissioni allo scarico su strada	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	G È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m. Nel caso delle ambulanze, l'omologazione UE rilasciata al veicolo di base più rappresentativo rimane valida anche se il peso di riferimento è cambiato. Autocaravan e autofunebri. In caso di conversione di un veicolo (ad esempio in una procedura di omologazione in più fasi), il costruttore responsabile della conversione deve consultare il costruttore del veicolo originale (completo o incompleto) per ottenere la conferma che il veicolo convertito è coperto dall'omologazione delle emissioni del veicolo originale (completo o incompleto).	G È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m. Nel caso delle ambulanze, l'omologazione UE rilasciata al veicolo di base più rappresentativo rimane valida anche se il peso di riferimento è cambiato. Autocaravan e autofunebri. In caso di conversione di un veicolo (ad esempio in una procedura di omologazione in più fasi), il costruttore responsabile della conversione deve consultare il costruttore del veicolo originale (completo o incompleto) per ottenere la conferma che il veicolo convertito è coperto dall'omologazione delle emissioni del veicolo originale (completo o incompleto).		
GA5	Durata delle emissioni allo scarico	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE)	G	G		

		2025/1706 della Commissione				
GA6	Emissioni dal basamento	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	G	G		
GA7	Emissioni evaporative	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	G	G	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
GA8	Emissioni allo scarico a bassa temperatura in laboratorio	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	G	G	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
GA9	Diagnostica di bordo	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	G	G		
GA10	Assenza di impianti e strategie di manipolazione	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	G	G		

		Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707 della Commissione				
GA11	Strategie ausiliarie di controllo delle emissioni	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	G	G		
GA12	Antimanomissione, sicurezza e cibersicurezza	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	G	G		
GA13	Riciclabilità	Direttiva 2005/64/CE	N.a. Si applica tuttavia l'allegato V sul divieto di riutilizzo dei componenti specificati.	N.a. Si applica tuttavia l'allegato V sul divieto di riutilizzo dei componenti specificati.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA14	Sistemi di condizionamento dell'aria	Direttiva 2006/40/CE	G	G	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
GA16	Misurazione della potenza del motore	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	G	G		
GA17	Funzionamento dei sistemi che usano un reagente consumabile e dei	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di	G	G		

	sistemi di controllo dell'inquinamento	esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione				
GA18	Monitoraggio di bordo (OBM), visualizzazione di bordo dei dati ambientali e passaporto ambientale del veicolo	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707 della Commissione	G	G		

(*²) Per i veicoli di cui al regolamento (UE) 2024/1257 (veicoli Euro 7 o Euro 7ext) è necessaria una raccolta di omologazioni e/o dichiarazioni di conformità come stabilito nella normativa di attuazione di cui alle voci da GA2 a GA18 (escluse le voci GA13 e GA14). Le prescrizioni per i veicoli Euro 7ext sono quelle indicate nella colonna relativa ai veicoli di categoria N₁.";

b) nell'appendice 2 la tabella è così modificata:

i) la voce E3 è sostituita dalla seguente:

"E3	Avviso avanzato della distrazione del conducente	Regolamento (UE) 2019/2144	A Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 luglio 2026. Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli:	A Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 luglio 2026. Data a partire dalla quale è	A Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 luglio 2026. Data a partire dalla quale è	A Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 luglio 2026. Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli:	A Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 luglio 2026. Data a partire dalla quale è	A Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 luglio 2026. Data a partire dalla quale è	Non rientrate nell'ambito di applicazione.	Non rientrate nell'ambito di applicazione.	Non rientrate nell'ambito di applicazione.	Non rientrate nell'ambito di applicazione.";
-----	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			7 luglio 2028.	vietata l'immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2028.	vietata l'immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2028.	7 luglio 2028.	vietata l'immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2028.	vietata l'immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2028.				
--	--	--	----------------	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--

ii) la voce G è sostituita dalla seguente:

"G	PRESTAZIONI AMBIENTALI ED EMISSIONI per i veicoli "Euro 6", i veicoli "Euro VI", le entità tecniche indipendenti e i componenti ^(*)
----	--

(*) Per i veicoli leggeri di cui al regolamento (CE) n. 715/2007 (veicoli Euro 6) o per i veicoli pesanti di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 (veicoli Euro VI), la conformità alle voci da G2 a G12, G16 e G17 è obbligatoria; tuttavia, a seconda dell'ambito di applicazione, è prevista solo un'unica omologazione in relazione alle emissioni dei veicoli a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 o del regolamento (CE) n. 595/2009.";

iii) le voci da G4 a G9 sono sostituite dalle seguenti:

"G4	Emissioni allo scarico su strada	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate devono essere descritte nel certificato di	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate devono essere descritte nel	X	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate devono essere descritte nel certificato di	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate devono essere descritte nel certificato di	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
-----	----------------------------------	--	--	---	---	--	--	---	---	---	---	---

			omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.	certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.		omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.	omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.					
G5	Durata delle emissioni allo scarico	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.	X	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
G6	Emissioni dal basamento	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le	X	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.

			prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.	prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.		prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.	prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.						
G7	Emissioni evaporative	Regolamento (CE) n. 715/2007	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
G8	Emissioni allo scarico a bassa temperatura in laboratorio	Regolamento (CE) n. 715/2007	X L'autorità di omologazione può	X L'autorità di omologazione	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	X L'autorità di omologazione può	X L'autorità di omologazione	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.

			concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.	può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.		concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.	può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.	one.	one.	one.	one.	ne.
G9	Diagnostica di bordo	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di	X L'autorità di omologazione e può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.";

				conformità.	descritte nel certificato di omologazione e del veicolo e nel certificato di conformità.		conformità.					
--	--	--	--	-------------	--	--	-------------	--	--	--	--	--

iv) dopo la voce G14 sono inserite le voci G16 e G17 e da GA a GA18 seguenti:

"G16	Misurazione della potenza del motore	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	X	X	X	X	X	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
G17	Funzionamento dei sistemi che usano un reagente consumabile e dei sistemi di controllo dell'inquinamento	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	X	X	X	X	X	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.

						del veicolo e nel certificato di conformità.						
GA	PRESTAZIONI AMBIENTALI ED EMISSIONI per i veicoli "Euro 7" ed "Euro 7ext", le entità tecniche indipendenti e i componenti ^{(*)2}											
GA1	Livello sonoro	Regolamento (UE) n. 540/2014	X	X	X	X	X	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA2	Emissioni allo scarico del veicolo in laboratorio	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.			X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.			Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
GA2a	Determinazione di emissioni di	Regolamento (UE)	X		Non rientranti	X		Non rientranti	Non rientranti	Non rientranti	Non rientranti	Non rientranti

	CO ₂ e consumo di carburante specifici del veicolo e dispositivo per il monitoraggio di bordo del consumo di carburante e/o dell'energia elettrica	2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.		nell'ambito di applicazione	L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.		nell'ambito di applicazione.	nell'ambito di applicazione.	nell'ambito di applicazione.	nell'ambito di applicazione.	nell'ambito di applicazione.
GA4	Emissioni allo scarico su strada	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le			X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le			Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.

			esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.			prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.						
GA5	Durata delle emissioni allo scarico	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.			X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato			Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.

						di conformità.						
GA6	Emissioni dal basamento	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.			X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.			Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
GA7	Emissioni evaporative	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.

			prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.			il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.						
GA8	Emissioni allo scarico a bassa temperatura in laboratorio	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.

						omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.						
GA9	Diagnostica di bordo	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.			X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.			Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA10	Assenza di impianti e strategie di manipolazione	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706	X			X			Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.

		della Commissione Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707 della Commissione										
GA1 1	Strategie ausiliarie di controllo delle emissioni	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	X			X			Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
GA1 2	Antimanomissione, sicurezza e cibersecurity	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	X			X			Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
GA1 3	Riciclabilità	Direttiva 2005/64/CE	N.a. Si applica tuttavia l'allegato V sul divieto di riutilizzo dei componenti specificati.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	N.a. Si applica tuttavia l'allegato V sul divieto di riutilizzo dei componenti specificati.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.

GA1 4	Sistemi di condizionamento dell'aria	Direttiva 2006/40/CE	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
GA1 6	Misurazione della potenza del motore	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	X			X			Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA1 7	Funzionamento dei sistemi che usano un reagente consumabile e dei sistemi di controllo dell'inquinamento	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	X	L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.		X			Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.

						certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.						
GA18	Monitoraggio di bordo (OBM), visualizzazione di bordo dei dati ambientali e passaporto ambientale del veicolo	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707 della Commissione	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità. Ciò vale anche per le prescrizioni relative alle trasmissioni via etere per il sistema di monitoraggio a bordo del consumo di carburante (OBFCM).			X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità. Ciò vale anche per le prescrizioni relative alle trasmissioni via etere per il sistema di			Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.

						monitoraggio a bordo del consumo di carburante (OBFCM).						
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

(*2) Per i veicoli di cui al regolamento (UE) 2024/1257 (veicoli Euro 7 o Euro 7ext) è necessaria una raccolta di omologazioni e/o dichiarazioni di conformità come stabilito nella normativa di attuazione di cui alle voci da GA2 a GA18 (escluse le voci GA13 e GA14). Le prescrizioni per i veicoli Euro 7ext sono quelle indicate nella colonna relativa ai veicoli di categoria N₁.";

c) nell'appendice 3 la tabella è così modificata:

i) la voce A19 è sostituita dalla seguente:

"A19	Sicurezza elettrica in uso (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	G La modifica della struttura del veicolo non deve essere sottoposta alle prove di cui ai punti 6.4 e 6.5 del regolamento ONU n. 100, a condizione che il sistema ricaricabile di accumulo dell'energia elettrica non sia modificato.";
------	---------------------------------	----------------------------	--

ii) la voce E3 è sostituita dalla seguente:

"E3	Avviso avanzato della distrazione del conducente	Regolamento (UE) 2019/2144	A Eventuale deroga parziale se le attrezzature per passeggeri con esigenze specifiche impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è
-----	--	----------------------------	--

		<p>impossibile soddisfare tali prescrizioni.</p> <p>Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 luglio 2026.</p> <p>Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2028";</p>
--	--	--

iii) la voce G è sostituita dalla seguente:

"G	PRESTAZIONI AMBIENTALI ED EMISSIONI per i veicoli "Euro 6", i veicoli "Euro VI", le entità tecniche indipendenti e i componenti ^(*)
----	--

^(*) Per i veicoli leggeri di cui al regolamento (CE) n. 715/2007 (veicoli Euro 6) o per i veicoli pesanti di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 (veicoli Euro VI), la conformità alle voci da G2 a G12, G16 e G17 è obbligatoria; tuttavia, a seconda dell'ambito di applicazione, è prevista solo un'unica omologazione in relazione alle emissioni dei veicoli a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 o del regolamento (CE) n. 595/2009.";

iv) dopo la voce G14 sono inserite le voci G16 e G17 e da GA a GA18 seguenti:

"G16	Misurazione della potenza del motore	Regolamento (CE) n. 715/2007	G
G17	Funzionamento dei sistemi che usano un reagente consumabile e dei sistemi di controllo dell'inquinamento	Regolamento (CE) n. 715/2007	G
GA	PRESTAZIONI AMBIENTALI ED EMISSIONI per i veicoli "Euro 7" ed "Euro 7ext", le entità tecniche indipendenti e i componenti ^(*)		

GA1	Livello sonoro	Regolamento (UE) n. 540/2014	G Eventuali modifiche della lunghezza del sistema di scarico sono ammissibili senza la necessità di condurre ulteriori prove, a condizione che la contropressione allo scarico rimanga simile.
GA2	Emissioni allo scarico del veicolo in laboratorio	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	G È ammissibile modificare il sistema di scarico, senza ulteriori prove delle emissioni allo scarico, purché i dispositivi di controllo delle emissioni, compresi gli eventuali filtri antiparticolato, non siano interessati. In caso di conversione di un veicolo (ad esempio in una procedura di omologazione in più fasi), il costruttore responsabile della conversione deve consultare il costruttore del veicolo originale (completo o incompleto) per ottenere la conferma che il veicolo convertito è coperto dall'omologazione delle emissioni del veicolo originale (completo o incompleto).
GA2a	Determinazione di emissioni di CO ₂ e consumo di carburante specifici del veicolo e dispositivo per il monitoraggio di bordo del consumo di carburante e/o dell'energia elettrica	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	G È ammissibile modificare il sistema di scarico, senza ulteriori prove del consumo di CO ₂ /carburante, purché i dispositivi di controllo delle emissioni, compresi gli eventuali filtri antiparticolato, non siano interessati. In caso di omologazione in più fasi, il nuovo valore di CO ₂ deve essere calcolato conformemente al metodo dell'interpolazione delle emissioni di CO ₂ utilizzando i dati pertinenti derivanti dal veicolo completato. In alternativa, il nuovo valore di CO ₂ deve

			essere calcolato sulla base dei parametri del veicolo completato di cui all'allegato B7, punto 3.2.4, del regolamento ONU n. 154 e utilizzando lo strumento della matrice di resistenza all'avanzamento fornito dal costruttore del veicolo di base. Qualora lo strumento non sia disponibile o l'interpolazione del CO ₂ non sia possibile, deve essere utilizzato il valore CO ₂ del veicolo High risultante dal veicolo di base, su richiesta del costruttore responsabile della conversione.
GA4	Emissioni allo scarico su strada	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	G In caso di conversione di un veicolo (ad esempio in una procedura di omologazione in più fasi), il costruttore responsabile della conversione deve consultare il costruttore del veicolo originale (completo o incompleto) per ottenere la conferma che il veicolo convertito è coperto dall'omologazione delle emissioni del veicolo originale (completo o incompleto).
GA5	Durata delle emissioni allo scarico	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	G
GA6	Emissioni dal basamento	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	G
GA7	Emissioni evaporative	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	G Non sono necessarie ulteriori prove di evaporazione sul veicolo modificato, purché i dispositivi di controllo delle evaporazioni

			non subiscano modifiche rispetto a quelli montati dal costruttore del veicolo originale (completo o incompleto).
GA8	Emissioni allo scarico a bassa temperatura in laboratorio	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	G
GA9	Diagnostica di bordo	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	G
GA10	Assenza di impianti e strategie di manipolazione	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707 della Commissione	G
GA11	Strategie ausiliarie di controllo delle emissioni	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	G
GA12	Antimanomissione, sicurezza e cibersecurity	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	G
GA13	Riciclabilità	Direttiva 2005/64/CE	N.a. Si applica tuttavia l'allegato V sul divieto di riutilizzo dei componenti specificati.
GA14	Sistemi di condizionamento dell'aria	Direttiva 2006/40/CE	G
GA16	Misurazione della potenza del motore	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	G
GA17	Funzionamento dei sistemi che usano un	Regolamento (UE) 2024/1257	G

	reagente consumabile e dei sistemi di controllo dell'inquinamento	Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	
GA18	Monitoraggio di bordo (OBM), visualizzazione di bordo dei dati ambientali e passaporto ambientale del veicolo	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707 della Commissione	G

(*²) Per i veicoli di cui al regolamento (UE) 2024/1257 (veicoli Euro 7 o Euro 7ext) è necessaria una raccolta di omologazioni e/o dichiarazioni di conformità come stabilito nella normativa di attuazione di cui alle voci da GA2 a GA18 (escluse le voci GA13 e GA14). Le prescrizioni per i veicoli Euro 7ext sono quelle indicate nella colonna relativa ai veicoli di categoria N₁.";

d) nell'appendice 4 la tabella è così modificata:

i) la voce E3 è sostituita dalla seguente:

"E3	Avviso avanzato della distrazione del conducente	Regolamento (UE) 2019/2144	A	A	A	A	A	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.";
			Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 luglio 2026.	Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 luglio 2026.	Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 luglio 2026.	Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 luglio 2026.	Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 luglio 2026.				
			Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione	Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione	Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione	Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione	Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione				

			zione dei veicoli: 7 luglio 2028.	zione dei veicoli: 7 luglio 2028.	zione dei veicoli: 7 luglio 2028.	zione dei veicoli: 7 luglio 2028.	ne dei veicoli: 7 luglio 2028.				
--	--	--	---	---	---	---	-----------------------------------	--	--	--	--

ii) la voce G è sostituita dalla seguente:

"G	PRESTAZIONI AMBIENTALI ED EMISSIONI per i veicoli "Euro 6", i veicoli "Euro VI", le entità tecniche indipendenti e i componenti ^(*)
----	--

(*¹) Per i veicoli leggeri di cui al regolamento (CE) n. 715/2007 (veicoli Euro 6) o per i veicoli pesanti di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 (veicoli Euro VI), la conformità alle voci da G2 a G12, G16 e G17 è obbligatoria; tuttavia, a seconda dell'ambito di applicazione, è prevista solo un'unica omologazione in relazione alle emissioni dei veicoli a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 o del regolamento (CE) n. 595/2009.";

iii) dopo la voce G14 sono inserite le voci G16 e G17 e da GA a GA18 seguenti:

"G16	Misurazione della potenza del motore	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	X	X	X	X	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
G17	Funzionamento dei sistemi che usano un reagente consumabile e dei sistemi di controllo dell'inquinamento	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	X	X	X	X	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA	PRESTAZIONI AMBIENTALI ED EMISSIONI per i veicoli "Euro 7" ed "Euro 7ext", le entità tecniche indipendenti e i componenti ^(*)										

GA1	Livello sonoro	Regolamento (UE) n. 540/2014	G È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.	G È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.	G È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.	G È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.	G È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA2	Emissioni allo scarico del veicolo in laboratorio	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione ^(*3)			X È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m. In alternativa, per i veicoli con trasmissione idrostatica si può applicare anche il regolamento (UE) 2016/1628.			Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
GA2a	Determinazione di emissioni di	Regolamento (UE) 2024/1257	Non rientranti nell'ambito di	Non rientranti nell'ambito di	Non rientranti nell'ambito di	Non rientranti nell'ambito di	Non rientranti	Non rientranti	Non rientranti	Non rientranti	Non rientranti

	CO ₂ e consumo di carburante specifici del veicolo e dispositivo per il monitoraggio di bordo del consumo di carburante e/o dell'energia elettrica	Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	applicazione.	applicazione.	applicazione.	applicazione.	nell'ambito di applicazione.	ti nell'ambito di applicazione.	ti nell'ambito di applicazione.	ti nell'ambito di applicazione.	nell'ambito di applicazione.
GA4	Emissioni allo scarico su strada	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione			X È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m. In alternativa, per i veicoli con trasmissione idrostatica si può applicare anche il regolamento (UE) 2016/1628.			Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
GA5	Durata delle emissioni allo scarico	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione			X È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo			Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.

					silenziatore, senza superare i 2,0 m.							
GA6	Emissioni dal basamento	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione			X			Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	
GA7	Emissioni evaporative	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	
GA8	Emissioni allo scarico a bassa temperatura in laboratorio	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	
GA9	Diagnostica di bordo	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione			X			Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	
GA10	Assenza di impianti e strategie di manipolazione	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione			X			Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	

		Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707 della Commissione									
GA11	Strategie ausiliarie di controllo delle emissioni	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione			X			Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
GA12	Antimanomissione, sicurezza e cibersicurezza	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione			X			Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
GA13	Riciclabilità	Direttiva 2005/64/CE	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	N.a. Si applica tuttavia l'allegato V sul divieto di riutilizzo dei componenti specificati.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA14	Sistemi di condizionamento dell'aria	Direttiva 2006/40/CE	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	X	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
GA16	Misurazione della potenza del motore	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE)			X			Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.

		2025/1706 della Commissione						applica zione.	applica zione.	applica zione.	ne.
GA17	Funzionamento dei sistemi che usano un reagente consumabile e dei sistemi di controllo dell'inquinamento	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione			X			Non rientran te nell'am bito di applica zione.	Non rientran te nell'am bito di applica zione.	Non rientran te nell'am bito di applica zione.	Non rientran te nell'am bito di applica zione.
GA18	Monitoraggio di bordo (OBM), visualizzazione di bordo dei dati ambientali e passaporto ambientale del veicolo	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707 della Commissione			X			Non rientran ti nell'am bito di applica zione.	Non rientran ti nell'am bito di applica zione.	Non rientran ti nell'am bito di applica zione.	Non rientran ti nell'am bito di applica zione.

(*²) Per i veicoli di cui al regolamento (UE) 2024/1257 (veicoli Euro 7 o Euro 7ext) è necessaria una raccolta di omologazioni e/o dichiarazioni di conformità come stabilito nella normativa di attuazione di cui alle voci da GA2 a GA18 (escluse le voci GA13 e GA14). Le prescrizioni per i veicoli Euro 7ext sono quelle indicate nella colonna relativa ai veicoli di categoria N₁.";

e) nell'appendice 5 la tabella è così modificata:

i) la voce E3 è sostituita dalla seguente:

"E3	Avviso avanzato della distrazione del conducente	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.";
-----	--	----------------------------	--------

ii) la voce G è sostituita dalla seguente:

"G	PRESTAZIONI AMBIENTALI ED EMISSIONI per i veicoli "Euro 6", i veicoli "Euro VI", le entità tecniche indipendenti e i componenti ^(*)
----	--

^(*) Per i veicoli leggeri di cui al regolamento (CE) n. 715/2007 (veicoli Euro 6) o per i veicoli pesanti di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 (veicoli Euro VI), la conformità alle voci da G2 a G12, G16 e G17 è obbligatoria; tuttavia, a seconda dell'ambito di applicazione, è prevista solo un'unica omologazione in relazione alle emissioni dei veicoli a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 o del regolamento (CE) n. 595/2009.";

iii) dopo la voce G14 sono inserite le voci G16 e G17 e da GA a GA18 seguenti:

"G16	Misurazione della potenza del motore	Regolamento (CE) n. 595/2009	X In alternativa, può applicarsi il regolamento (UE) 2016/1628.
G17	Funzionamento dei sistemi che usano un reagente consumabile e dei sistemi di controllo dell'inquinamento	Regolamento (CE) n. 595/2009	X In alternativa, può applicarsi il regolamento (UE) 2016/1628.
GA	PRESTAZIONI AMBIENTALI ED EMISSIONI per i veicoli "Euro 7" ed "Euro 7ext", le entità tecniche indipendenti e i componenti ^(*)		
GA1	Livello sonoro	Regolamento (UE) n. 540/2014	G Prova da eseguire solo sul veicolo completo/completato. Il veicolo può essere sottoposto a prova conformemente alla direttiva 70/157/CEE, al regolamento ONU n. 51.02 o al regolamento (CE) n. 540/2014. Si applicano i valori limite seguenti, indipendentemente dalle condizioni del veicolo, quali il tipo di motore, il tipo di cambio e le eventuali sottoclassificazioni: a) 81 dB(A) per veicoli con motore

			<p>di potenza inferiore a 75 kW;</p> <p>b) 83 dB(A) per veicoli con motore di potenza pari o superiore a 75 kW ma inferiore a 150 kW;</p> <p>c) 84 dB(A) per veicoli con motore di potenza pari o superiore a 150 kW.</p>
GA2	Emissioni allo scarico del veicolo in laboratorio	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	
GA2a	Determinazione di emissioni di CO ₂ e consumo di carburante specifici del veicolo e dispositivo per il monitoraggio di bordo del consumo di carburante e/o dell'energia elettrica	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
GA4	Emissioni allo scarico su strada	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	
GA5	Durata delle emissioni allo scarico	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA6	Emissioni dal basamento	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	
GA7	Emissioni evaporative	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
GA8	Emissioni allo scarico a bassa temperatura in laboratorio	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE)	Non rientranti nell'ambito di applicazione.

		2025/1706 della Commissione	
GA9	Diagnostica di bordo	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	
GA10	Assenza di impianti e strategie di manipolazione	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707 della Commissione	
GA11	Strategie ausiliarie di controllo delle emissioni	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	
GA12	Antimanomissione, sicurezza e cibersicurezza	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	
GA13	Riciclabilità	Direttiva 2005/64/CE	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA14	Sistemi di condizionamento dell'aria	Direttiva 2006/40/CE	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
GA16	Misurazione della potenza del motore	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	
GA17	Funzionamento dei sistemi che usano un reagente consumabile e dei sistemi di controllo dell'inquinamento	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	
GA18	Monitoraggio di bordo (OBM), visualizzazione di bordo dei dati ambientali e passaporto ambientale del veicolo	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707 della Commissione	

(*²) Per i veicoli di cui al regolamento (UE) 2024/1257 (veicoli Euro 7 o Euro 7ext) è necessaria una raccolta di omologazioni e/o dichiarazioni di conformità come stabilito nella normativa di attuazione di cui alle voci da GA2 a GA18 (escluse le voci GA13 e GA14). Le prescrizioni per i veicoli Euro 7ext sono quelle indicate nella colonna relativa ai veicoli di categoria N₁.";

f) nell'appendice 6 la tabella è così modificata:

i) la voce E3 è sostituita dalla seguente:

"E3	Avviso avanzato della distrazione del conducente	Regolamento (UE) 2019/2144	A Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 luglio 2026. Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2028.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.";
-----	--	----------------------------	---	---

ii) la voce G è sostituita dalla seguente:

"G	PRESTAZIONI AMBIENTALI ED EMISSIONI per i veicoli "Euro 6", i veicoli "Euro VI", le entità tecniche indipendenti e i componenti (* ¹)
----	---

(*¹) Per i veicoli leggeri di cui al regolamento (CE) n. 715/2007 (veicoli Euro 6) o per i veicoli pesanti di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 (veicoli Euro VI), la conformità alle voci da G2 a G12, G16 e G17 è obbligatoria; tuttavia, a seconda dell'ambito di applicazione, è prevista solo un'unica omologazione in relazione alle emissioni dei veicoli a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 o del regolamento (CE) n. 595/2009.";

iii) dopo la voce G14 sono inserite le voci G16 e G17 e da GA a GA18 seguenti:

"G16	Misurazione della potenza del motore	Regolamento (CE) n. 595/2009	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
G17	Funzionamento dei sistemi che usano un reagente consumabile e dei sistemi di controllo dell'inquinamento	Regolamento (CE) n. 595/2009	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA	PRESTAZIONI AMBIENTALI ED EMISSIONI per i veicoli "Euro 7" ed "Euro 7ext", le entità tecniche indipendenti e i componenti (*2)			
GA1	Livello sonoro	Regolamento (UE) n. 540/2014	G Prova da eseguire solo sul veicolo completo/completato. Il veicolo può essere sottoposto a prova conformemente alla direttiva 70/157/CEE, al regolamento ONU n. 51.02 o al regolamento (CE) n. 540/2014. Si applicano i valori limite seguenti, indipendentemente dalle condizioni del veicolo, quali il tipo di motore, il tipo di cambio e le eventuali sottoclassificazioni: a) 81 dB(A) per veicoli con motore di potenza inferiore a 75 kW; b) 83 dB(A) per veicoli con motore di potenza pari o superiore a 75 kW ma inferiore a 150 kW; c) 84 dB(A) per veicoli con motore di potenza pari o superiore a 150 kW.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA2	Emissioni allo scarico del veicolo in laboratorio	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione		Non rientranti nell'ambito di applicazione.
GA2a	Determinazione di	Regolamento	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti

	emissioni di CO ₂ e consumo di carburante specifici del veicolo e dispositivo per il monitoraggio di bordo del consumo di carburante e/o dell'energia elettrica	(UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione		nell'ambito di applicazione.
GA4	Emissioni allo scarico su strada	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione		Non rientranti nell'ambito di applicazione.
GA5	Durata delle emissioni allo scarico	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione		Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA6	Emissioni dal basamento	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione		Non rientranti nell'ambito di applicazione.
GA7	Emissioni evaporative	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE)	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.

		2025/1706 della Commissione		
GA8	Emissioni allo scarico a bassa temperatura in laboratorio	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
GA9	Diagnostica di bordo	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione		Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA10	Assenza di impianti e strategie di manipolazione	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707 della Commissione		Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA11	Strategie ausiliarie di controllo delle emissioni	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione		Non rientranti nell'ambito di applicazione.
GA12	Antimanomissione, sicurezza e cibersicurezza	Regolamento (UE) 2024/1257		Non rientranti nell'ambito di applicazione.

		Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione		
GA13	Riciclabilità	Direttiva 2005/64/CE	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA14	Sistemi di condizionamento dell'aria	Direttiva 2006/40/CE	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
GA16	Misurazione della potenza del motore	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione		Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA17	Funzionamento dei sistemi che usano un reagente consumabile e dei sistemi di controllo dell'inquinamento	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione		Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA18	Monitoraggio di bordo (OBM), visualizzazione di bordo dei dati ambientali e passaporto ambientale del veicolo	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707 della Commissione		Non rientranti nell'ambito di applicazione.

(*²) Per i veicoli di cui al regolamento (UE) 2024/1257 (veicoli Euro 7 o Euro 7ext) è necessaria una raccolta di omologazioni e/o dichiarazioni di conformità come stabilito nella normativa di attuazione di cui alle voci da GA2 a GA18 (escluse le voci GA13 e GA14). Le prescrizioni per i veicoli Euro 7ext sono quelle indicate nella colonna relativa ai veicoli di categoria N₁."